

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

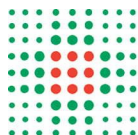
Servizio Acquisti di Area Vasta

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

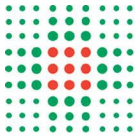
CAPITOLATO SPECIALE

Gara Europea a Procedura Aperta per il servizio di trasporto persone con natanti a supporto dell'attività istituzionale di sorveglianza veterinaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi per la durata di anni due per l'Azienda USL di Ferrara



INDICE--

Sezione I – Parte normativa.....	3
Art.1) Oggetto della Gara.....	3
Art.2) Durata del servizio.....	3
Art.3) Quantitativi.....	3
Art.4) Descrizione del servizio.....	3
Art.5) Normativa e autorizzazioni.....	3
Art.6) Periodo di prova.....	3
Art.7) Obblighi dell'aggiudicatario.....	4
Art.8) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta.....	4
Art.9) Verifica e controlli.....	5
Art.10) Obbligo di Riservatezza dei dati.....	6
Art.11) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	7
Art.12) Penalità.....	9
Art.13) Risoluzione del contratto.....	9
Art.14) Responsabilità.....	10
Art.15) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	10
Art.16) Subappalto.....	15
Art.17) Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
Art.18) Recesso dal contratto.....	17
Art.19) Clausola di revisione prezzi.....	17
Art. 20) Clausola Whistleblowing.....	17
Art. 21) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	17
Art.22) Controversie e Foro competente.....	19



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento del servizio ha per oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto persone con natanti a supporto dell'attività istituzionale di sorveglianza veterinaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi per l'Azienda USL di Ferrara.

Il servizio consiste nell'attività di trasporto con natanti guidati da conducente munito di idonea patente, di uno o due operatori AUSL, addetti ai campionamenti per il monitoraggio dei bivalvi e dell'acqua, per il raggiungimento di ambiti produttivi di molluscoltura presso ogni singola stazione individuata dal piano di sorveglianza e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Art.2) Durata del servizio

Il servizio in oggetto avrà la durata di due anni a far data dalla stipula contrattuale con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori due anni.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art.3) Quantitativi

I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo annuale del contratto e sono dettagliati nell'Allegato E – Scheda offerta economica.

Compenso uscita singola andata e ritorno (importo a base d'asta non superabile):

- € 380,00 iva esclusa - zona canali e sacca (acque interne) (punto art. 4, lett. B e C)

- € 450,00 iva esclusa - zona demanio marittimo (mare aperto) (punto art. 4, lett. A e D)

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.4) Descrizione del servizio

Il servizio trasporto persone con natanti si conferma necessario per il controllo ufficiale della produzione primaria della molluscoltura e il fabbisogno annuo prevede un numero minimo di 130 uscite in barca effettuate, di norma, il lunedì, martedì e mercoledì (non festivo), così ripartite:

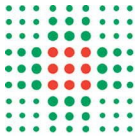
- a) Area marina fuori Porto Garibaldi (PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6): **48 uscite**
- b) Area Canali (NAV-PAL, LOG, VAL, FOC- VEN, FAT, B FE2): **36 Uscite**
- c) Area Sacca di Goro (C2, C4, C6, C7, C8 e B FE 1): 12x3 = **36 Uscite**
- d) Area A1, A2, A3: **10 Uscite**

Le uscite ordinarie iniziano in una fascia oraria compresa tra le 07:30 e 08:30.

La durata media delle uscite ammonta:

- Canali e Sacca di Goro (acque interne): 2 ore circa

- Mare aperto: 3,5 ore circa



I codici identificativi (alfanumerici) delle aree classificate alla raccolta dei molluschi bivalvi, ricadenti nell'ambito del controllo Ufficiale afferente al DSP dell'Azienda USL di Ferrara, sono riportati nella Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna n. 3077 del 22 febbraio 2021 recante "Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi"

STIME USCITE STRAORDINARIE

Sulla scorta dei servizi precedentemente effettuati si stimano un massimo di 15/20 uscite circa straordinarie per anno, da aggiungere a quelle pianificate ad inizio anno ed oggetto di programmazione. Tale attività non rientra nella base d'asta. Gli eventuali costi aggiuntivi saranno oggetto di modifica del contratto da fruire tramite la quota opzionale prevista all'art. 120 comma 1, lett. A) del Codice dei Contratti

Possono essere necessarie eventuali uscite straordinarie:

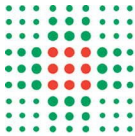
- per l'effettuazione di campionamenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di revoca di precedenti provvedimenti restrittivi;
- a seguito di intensificazione di campionamenti per criticità legate alla presenza di Biotossine algali od altre emergenze che potrebbero richiedere uscite suppletive rispetto a quelle programmate;
- per l'effettuazione di campioni in giornate non convenzionali ovvero il Giovedì, Venerdì e/o Sabato;
- in caso di assenza del molluscoltore presso la stazione di campionamento;
- per mancato raggiungimento della stazione di campionamento dovuto a condizioni meteo marine avverse o guasti dell'imbarcazione, intervenuti durante il raggiungimento del sito di campionamento.

L'attività di campionamento nelle aree classificate alla raccolta dei molluschi prevede l'utilizzo di nr. 3 imbarcazioni.

Nelle acque del demanio marittimo (mare aperto) dovrà essere utilizzata l'imbarcazione di **proprietà dell'Azienda USL** (modello Arvor 230 Blue Line matricola scafo PLDELNJ0841506 matricola motore VW TDI 150/5 ANH001588 lunghezza m. 6,67 larghezza max 2,70). Tale imbarcazione è concessa in comodato d'uso gratuito, stipulando con l'aggiudicatario apposito contratto di comodato d'uso gratuito. I costi ordinari di gestione dell'imbarcazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Nelle acque interne dovranno essere utilizzate nr. 2 imbarcazioni, **messe a disposizione dall'aggiudicatario**, in possesso di idonei requisiti autorizzativi per la navigazione in tale ambito; tali imbarcazioni saranno ormeggiate in posti barca autorizzati nell'area portuale rispettivamente di Goro e Portogaribaldi/Lido degli Estensi.

In caso di guasti prolungati dell'imbarcazione in comodato, all'aggiudicatario potrà essere richiesto di mettere a disposizione un'imbarcazione idonea nella sua disponibilità avente analoghe caratteristiche della barca affidata in comodato, nei tempi e modalità concordati con il servizio richiedente .



L'aggiudicatario dovrà, in caso di necessità, rendersi disponibile ad effettuare sia uscite anticipate la mattina rispetto al consueto orario di uscita sopra indicato che ad effettuare uscite pomeridiane.

Art.5) Normativa e autorizzazioni

La normativa vigente afferisce in particolare:

- Regolamenti (UE) che stabiliscono norme specifiche per 2017/625 2019/624 2019/627 l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- DGR n. della Regione Emilia Romagna di classificazione delle acque destinate alla 94/2014 produzione di molluschi bivalvi, come modificata da Determina n. 3077 del 22/02/2021;
- Determina n. 13959 della Regione Emilia Romagna in materia di procedure e modalità 11/08/2020 concernenti il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi.

Per la partecipazione alla gara l'operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea patente per la conduzione dei nr. 3 natanti utilizzati per il servizio di trasporto del personale dell'AUSL nei siti di campionamento (acque interne ed acque del demanio marittimo)

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di avere la disponibilità di imbarcazioni (nr. 2), per lo svolgimento dei campionamenti dei molluschi bivalvi nelle acque interne (canali Comacchio e Sacca di Goro) ovvero in specchi acquei diversi dal demanio marittimo, corredata da idonea copertura assicurativa necessaria per l'uso convenuto.

E' fatto obbligo per l'aggiudicatario, che in caso di rifiuto di uscire in mare per avverse condizioni meteo-marine o altro, trasmettere formalmente all'U.O.C. Igiene Alimenti di Origine Animale, entro 2 giorni, le motivazioni della decisione assunta, affinché tale dichiarazione possa essere tenuta agli atti del servizio richiedente.

Art.6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

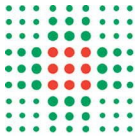
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art.1456 c.c.** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento fino a quel momento delle prestazioni eseguite;

Art.7) Obblighi dell'aggiudicatario

Il personale impiegato resterà assoggettato unicamente al potere direttivo, disciplinare e di



controllo della ditta aggiudicataria che assicurerà la sostituzione dell'operatore in caso di dimissioni del medesimo. Il servizio sarà erogato dal personale della ditta nel rispetto delle procedure e delle direttive impartite direttamente esclusivamente dal proprio datore di lavoro, che dovrà coordinarsi ed integrarsi con il responsabile dell'AUSL di riferimento per quanto attiene le linee guida relative alle modalità di erogazione e di uniformità operativa del servizio in oggetto.

La ditta deve provvedere alla sostituzione degli operatori per i quali si verificano cause di impedimento all'attività.

In caso di danni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza, colpa specifica da parte degli operatori della Ditta aggiudicataria (con eventuali richieste di risarcimento), si esclude qualsiasi solidarietà con l'Azienda USL.

Art.8) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda USL un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L'Azienda USL entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta dell'Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

Resta comunque inteso che l'Azienda Sanitaria rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

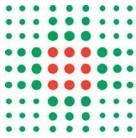
A richiesta dell'Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda USL procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art.9) Verifiche e Controlli

L'Appaltatore è tenuto all'erogazione del servizio oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità nell'ambito dell'erogazione della prestazione stessa, secondo le modalità e le richieste previste dal presente capitolato.



È facoltà della Committente effettuare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, le verifiche della corrispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore nel rispetto del contratto e del presente capitolato.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti quei controlli che riterrà necessari nel rispetto dell'appalto.

I controlli verranno effettuati dal personale incaricato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

Dei controlli verrà informato, di norma quando possibile, il Referente dell'Appaltatore o suo delegato, il quale avrà la facoltà di presenziarvi, procedendo in contraddittorio ai controlli stessi.

Art.10) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

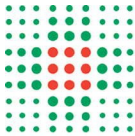
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.



Art.11) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'Azienda Sanitaria come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al link:

<https://www.ausl.fe.it/ausl-comunica/bandi-di-gara/fornitori/informazioni-sui-rischi>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'Azienda USL di Ferrara, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art.12) Penalità

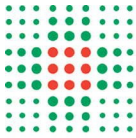
Dovendosi considerare il servizio in oggetto di pubblica utilità, l'Appaltatore per nessuna ragione, potrà sospendere l'esecuzione, se non diversamente disposto. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore, cause dipendenti dall'AUSL, comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

1. In caso di mancata effettuazione del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari a € 300,00, fino ad un massimo di 10 giorni;
2. qualora l'Appaltatore non garantisca, nel caso di malfunzionamento o avaria del mezzo nautico, il ripristino del servizio mediante idoneo e analogo mezzo nautico per ogni giorno di ritardo imputabile esclusivamente a negligenza dell'Appaltatore, verrà applicata una penale pari a € 100,00 fino ad un massimo di 10 giorni;
3. nel caso di inadempimenti lievi o parziali tali da non pregiudicare l'utilizzo del mezzo nautico (a titolo esemplificativo: inosservanza delle disposizioni previste nel calendario di dettaglio, malfunzionamenti della strumentazione di bordo, non rispondenza dei requisiti del capitolato, inadeguatezza pulizia ed ordine dei locali di bordo, ecc), verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
4. in caso di inadempimenti o violazioni gravi relativi alla sicurezza di bordo verrà applicata una penale forfettaria giornaliera pari a € 100,00 dal momento della segnalazione dell'AUSL e sino al giorno in cui le prestazioni saranno adempiute correttamente o le violazioni saranno eliminate.

Il totale delle penali per ritardato adempimento non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.126, comma 1, D.Lgs.36/2023.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72, che dovrà essere pagata all'Azienda sanitaria.

Gli inadempimenti contrattuali vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende Sanitarie per mezzo mail e/o posta elettronica certificata. Il Fornitore deve comunicare per



iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Si richiama, inoltre, quanto previsto all'art. 21 del presente capitolato speciale e l'applicazione delle penali dovute secondo la clausola n.5 di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'Aggiudicatario, anche dopo sollecito e diffida dell'Azienda, ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il DEC potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale delle prestazioni contrattuali necessarie; i relativi costi e i danni eventualmente derivati verranno addebitati all'Aggiudicatario inadempiente ("acquisto in danno"), senza possibilità, da parte sua, di sollevare alcuna contestazione in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

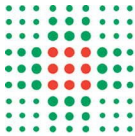
Art.13) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei



lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.14) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati o risarcire le Aziende Sanitarie. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende Sanitarie, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per tutta la durata del contratto, compresi rinnovi e proroga, per tutti gli eventuali danni da essa recati alle Aziende Sanitarie e a terzi, con un massimale di copertura di almeno € 6.000.000,00 per sinistro salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni.

La Ditta aggiudicataria, al momento della stipula del contratto, dovrà presentare copia della polizza stipulata e la quietanza pagata che dimostri la copertura del rischio assicurato.

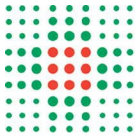
Art.15) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).



Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di €40 di cui all'art.6 D.Lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

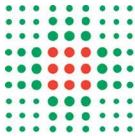
Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.



Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

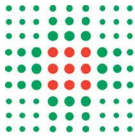
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Ferrara di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.



In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art.16) Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

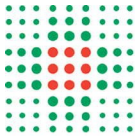
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.

5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria



non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

7. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.18) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter](#) e [92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art.19) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, su richiesta del fornitore, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante comunicazione.

La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.

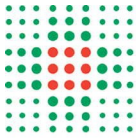
Art. 20) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 21) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

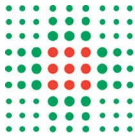
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7



La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art.22) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)